MASSIMARIO Statuto aggiornato al 2 aprile 2023

Cosa è una Massima del CNG?

Il Collegio Nazionale di Garanzia, nell'ambito delle proprie esclusive competenze [art. 56, comma 6, sesto capoverso dello Statuto: "E' compito del Collegio (...) esprimere parere vincolante sull'interpretazione delle norme statutarie e dei regolamenti nazionali (...)]", quale massimo grado di giudizio, emana delle massime, interpretative dello Statuto e dei Regolamenti nazionali. La massima consiste in poche, brevi frasi che sintetizzano il principio di diritto affermato nel provvedimento relativo a un caso specifico, al fine di cristallizzare quell'interpretazione data dal C.n.g. per i successivi casi portati all'attenzione propria e dei Collegi dei livelli territoriali. Le massime hanno validità fin tanto che non siano superate da ulteriori successive massime del C.n.g. stesso che modifichino l'interpretazione precedente sulla medesima materia o da modiche statutarie o dei Regolamenti nazionali che a queste si conformino o che normino in maniera differente la medesima materia. Si definisce in questo modo uno strumento interpretativo dello Statuto e dei Regolamenti Nazionali che regolano la vita del P.r.c. – S.e. al quale i tutti i Collegi di Garanzia si devono attenere.

MASSIME IN VIGORE

MASSIMA DEL 12 GIUGNO 2022

Titolo VI – Capo 2 – Artt. 52 e 53 dello Statuto

Oggetto: "organismi nazionali – competenze"

Se non diversamente specificato dallo Statuto, le determinazioni attribuite agli organismi dirigenti competenti, per il livello nazionale, si intendono attribuite al Comitato Politico Nazionale salvo che questi, a maggioranza dei suoi componenti, non le abbia espressamente e singolarmente delegate alla Direzione Nazionale anche per periodi definiti.

MASSIMA DEL 21 OTTOBRE 2022

Titolo VI – Capo 4 – Art. 59, terzo comma

Oggetto: "sospensione feriale dei termini"

Ai soli procedimenti disciplinari si applica la sospensione feriale dei termini (periodo 1° agosto – 31 agosto).

MASSIMA DEL 2 APRILE 2023

Titolo VI – Capo 4 – Art. 57, undicesimo comma, secondo capoverso dello Statuto

Art. 3 del Regolamento Nazionale del C.n.g.

Oggetto: "Azione in autotutela"

Posto che il Collegio Nazionale di Garanzia decide in via definitiva sulle questioni ad esso sottoposte, può eccezionalmente procedere al riesame di proprie decisioni definitive, in autotutela, nell'esclusiva ipotesi che venga a conoscenza di nuovi elementi di fatto che rendano gli elementi probativi sui quali si è fondato il proprio provvedimento falsi o deliberatamente alterati o artefatti e tali da indurre in un conclamato errore valutativo il CNG stesso.